

**Ordinanza
su l'assicurazione obbligatoria contro
la disoccupazione e l'indennità per insolvenza
(Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)**

Modifica del 16 giugno 2006

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 agosto 1983¹ sull'assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 41b cpv. 2 e 3

² Il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato fino alla fine del mese che precede il raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita AVS. Se il diritto all'indennità è esaurito, un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione viene aperto qualora il periodo di contribuzione durante l'intero termine quadro sia sufficiente per l'apertura e gli altri presupposti siano adempiuti.

³ *Abrogato*

II

L'allegato è sostituito dalla versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2006.

16 giugno 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

¹ RS 837.02

Allegato
(art. 41c cpv. 9)

Aumento del numero massimo di indennità giornaliera nei Cantoni colpiti da una disoccupazione elevata

Regione	Classe d'età	Aumento	Durata di validità
Cantone di Ginevra	50 anni e oltre	120	1° luglio 2006 – 31 dicembre 2006
Cantone di Neuchâtel, regione MS 103	50 anni e oltre	120	1° luglio 2006 – 30 settembre 2006
Cantone di Vaud	50 anni e oltre	120	1° luglio 2006 – 30 settembre 2006